

## **PRINCIPI ETICI, CODICE ETICO E MODALITA' DI APPLICAZIONE**

*Si prega di notare che questa traduzione è stata redatta in buona fede per la convenienza dei membri dell'IPA, ma la versione in lingua inglese è la versione originale definitiva in caso di controversie riguardanti il significato o in eventuali procedimenti giudiziari.*

I Principi Etici ("Principi") dell'Associazione Psicoanalitica internazionale ("l'IPA"), il Codice Etico e le Procedure di Attuazione (in senso collettivo il "Codice"), stabiliscono le regole etiche fondamentali per i Membri del IPA e delle Organizzazioni Costituenti (il cui termine in questo codice include i loro Istituti di formazione (Istituti di Training ) nonché altre istituzioni interessate, quali PIEE e ILAP, che possono formare, certificare e supervisionare le prestazioni etiche e professionali dei singoli psicoanalisti).

*Il Codice Etico:*

- a) riflette i valori umanitari, i principi psicoanalitici, e gli obblighi professionali per i pazienti e il pubblico;
- b) si applica in maniera generale ovunque i Membri IPA pratichino la psicoanalisi o qualsiasi altra pratica clinica (come la psicoterapia e le consulenze) o lavorino con Candidati, Supervisionati o in un contesto istituzionale; e
- c) può essere elaborato da ciascuna Organizzazione Costituente dell'IPA tenendo conto degli aspetti locali.

Questo codice è in quattro parti (ognuna delle quali, insieme a questa introduzione, costituisce una parte essenziale del Codice Etico dell'IPA, i Criteri dell'IPA, e gli standard minimi da osservare da parte delle organizzazioni costituenti):

**Parte I: Campo di applicazione e requisiti**

**Parte II: Principi etici per le Organizzazioni costituenti IPA**

**Parte III: Codice etico per tutti gli psicoanalisti e candidati**

**Parte IV: Applicazione:**

- a) Procedure per l'IPA e le organizzazioni costituenti
- b) Procedure per la gestione delle Interrogazioni e delle Denunce inerenti l'etica
- c) Procedure per i Membri diretti IPA

## PARTE I: CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI

**1 Applicazione.** Il presente Codice si applica:

a) alle Organizzazioni Costituenti l'IPA

b) agli psicoanalisti loro membri, che, per effetto di tale appartenenza, sono membri IPA;

c) ai "Membri Diretti" dell'IPA (di solito psicoanalisti in aree non coperte da un'organizzazione Costituente); e

d) a tutti i Candidati IPA. Un Candidato è una persona accettata da un'Organizzazione Costituente (o dal suo designato Istituto di Training IPA, dove essi siano entità giuridiche distinte), o da una istituzione collegata come il PIEE o ILAP, per un corso professionale formale di training in psicoanalisi che ha lo scopo di portare ad una qualifica di membro appartenente all' IPA. In tutto questo Codice, i termini "psicoanalista" e "Membro dell' IPA" valgono anche per i candidati. Dove non esistano opportuni accordi, le denunce etiche nei confronti di un Candidato di uno Study Group saranno trattate allo stesso modo delle denunce etiche nei confronti di Membri Diretti dell'IPA.

I Candidati IPA in analisi di training hanno gli stessi diritti di ogni altro paziente.

**2 Campo di applicazione.** Questo Codice affronta solo rapporti etici. Altri criteri IPA per l'applicazione, lo screening, la formazione, la qualificazione, o gli standard professionali di sorveglianza si articolano in altre parti del Codice di Procedura.

**3 Standard minimi.** Questo Codice stabilisce gli standard etici minimi per l'applicazione e l'attuazione da parte di Organizzazioni Costituenti IPA. Ogni Organizzazione Costituente è un'entità indipendente che, in linea con le leggi vigenti, e soggetta ai Criteri dell'IPA (compresi questi Principi Etici, il Codice Etico e le Procedure di attuazione), stabilisce i propri standard etici, le norme e regolamenti

**4 Cambiamenti futuri.** L'IPA può modificare o ampliare il proprio Codice di tanto in tanto, su una base prospettica (futura applicazione).

**5 Bambini e adolescenti.** Mentre il Codice si applica a tutte le psicoanalisi, inclusa la psicoanalisi di bambini e adolescenti, ci sono disposizioni specifiche che non possono essere applicate in tutte le circostanze (per esempio, in alcune circostanze, sarà necessario discutere questioni relative all'onorario ecc. con un genitore o un tutore oltre che con il paziente o in alternativa ad esso). Il Comitato Etico IPA intende, a tempo debito, produrre una guida separata appositamente per la psicoanalisi del bambino e dell'adolescente; fino ad allora, si applica questo Codice a meno che circostanze specifiche giustifichino chiaramente un'esenzione da una o da altre disposizioni.

**6 Giurisdizione primaria delle Organizzazioni Costituenti.**

a) salvo quanto indicato nel sottostante punto (b), ciascuna Organizzazione Costituente:

(i) ha giurisdizione primaria su tutti le denunce etiche e le interrogazioni (definite al successivo paragrafo 8) per quanto riguarda i suoi membri e se stessa, e

(ii) deve mantenere e pubblicare un Codice Etico scritto e un meccanismo obiettivo di procedure per affrontare Denunce e Interrogazioni etiche, una commissione etica permanente o alternative ragionevoli, che siano in linea con il Codice dell'IPA.

b) Il Comitato Etico IPA gestirà direttamente qualsiasi denuncia che coinvolga uno psicoanalista nella sua funzione di funzionario, Membro dell'Esecutivo o in altri ruoli ufficiali della IPA.

### **7 Discrezionalità dell'IPA.**

In conformità con il suo strumento di governo (il Regolamento) e con questo Codice, l'IPA esercita discrezionalità nel decidere se e, in caso affermativo, come affrontare le comunicazioni concernenti l'etica. In generale, nell'esercizio della discrezionalità, l'IPA considera tra gli altri i seguenti fattori:

- a) Se un'Organizzazione Costituente ha giurisdizione primaria (vedi paragrafo 6, sopra).
- b) Questioni che implicano nuovi e inconsueti motivi di preoccupazione contemporanea e internazionale con grande urgenza o rischio grave, hanno più probabilità di essere esaminate dall'IPA.
- c) tutte le interrogazioni e le denunce sono valutate alla luce delle risorse disponibili dell'IPA.
- d) Se un'Organizzazione Costituente rifiuta di ascoltare un ricorso contro una decisione in un caso di etica, il Comitato Etico IPA e il Consiglio dei Rappresentanti IPA possono prendersi la responsabilità per assumere tale ricorso e possono richiedere all'Organizzazione Costituente di cooperare. Il costo di questo ricorso può essere a carico dell'Organizzazione Costituente.

### **8 La differenza tra un'Interrogazione e una Denuncia**

- a) una **Denuncia** mette in dubbio l'azione professionale (o la non azione) di uno psicoanalista Membro IPA, di una Organizzazione Costituente o di un ente subordinato.
- b) una **Interrogazione** ricerca l'interpretazione di uno o più Principi o un parere consultivo riguardante la corretta procedura o l'applicazione di un Principio.

### **9 Chi può avviare una Interrogazione o una Denuncia?**

Un membro IPA, un Candidato o un'Organizzazione Costituente, un paziente preoccupato o un membro della famiglia, o un funzionario pubblico interessato possono presentare una richiesta di Indagine o una Denuncia, che l'IPA può prendere in considerazione (vedi IPA Discrezionalità, paragrafo 7, sopra)

## PARTE II: PRINCIPI ETICI PER LE ORGANIZZAZIONI COSTITUENTI IPA

### 1 Obbligo Generale di mantenere gli standard etici.

Ogni Organizzazione Costituente dell'IPA dovrà adottare misure ragionevoli per assicurare che ogni psicoanalista e ogni struttura di formazione e altre attività gestite da o per l'Organizzazione Costituente, mantengano elevati standard etici e professionali, che sono in linea con il Codice di IPA e con le leggi vigenti.

### 2 Codice Etico e Procedura di denuncia

a) **Codice etico.** Ogni Organizzazione Costituente dovrà stabilire, mantenere e mettere a disposizione degli interessati un Codice Etico scritto (o un insieme di regole etiche denominate in modo simile) che dovrà (I) essere coerente con gli standard minimi di cui al presente codice IPA (anche se ogni organizzazione Costituente può fissare standard più elevati che siano coerenti con lo spirito del Codice), e (II) occuparsi di identificare e affrontare presunti o apparenti comportamenti o pratiche non etici da parte di psicoanalisti formati, qualificati, o operanti sotto l'autorità dell'Organizzazione Costituente.

b) **Procedure.** Ogni Organizzazione Costituente, nel suo Codice Etico o nel suo strumento correlato, dovrà indicare le procedure, compresi i limiti di tempo, con cui le richieste di un orientamento etico o di decisioni e le denunce, saranno ricevute, ascoltate e trattate (vedi Parte IV, punto A7, di seguito).

c) **Ricorsi.** Ogni organizzazione Costituente stabilisce procedure di ricorso che siano coerenti con il Codice dell'IPA e le leggi applicabili e riflettano le risorse dell'Organizzazione Costituente, la struttura, e altri criteri pertinenti.

d) **Organismi nazionali di registrazione.** Quando un'Organizzazione Costituente ha delegato l'amministrazione del suo Codice Etico e delle Procedure ad un organismo generale di registrazione nazionale, questo codice e le procedure devono essere coerenti con il Codice IPA.

e) **Regola Speciale per le Organizzazioni Costituenti con risorse limitate.** Una Organizzazione Costituente più piccola può, se non ha le risorse per affrontare una denuncia etica o una richiesta di decisioni, accordarsi, per ricevere assistenza, con una o più Organizzazioni Costituenti vicine e/o con un organismo regionale ratificato dall'IPA; e/o richiedere un orientamento dall'IPA (che può essere subordinato alla discrezionalità IPA, vedere la Parte I: paragrafo 7, sopra).

## **PARTE III: CODICE ETICO PER TUTTI GLI PSICANALISTI E I CANDIDATI**

### **1 Diritti Umani**

Uno psicoanalista non deve partecipare o facilitare la violazione dei diritti umani fondamentali di ogni individuo, come definiti dalla Dichiarazione ONU dei diritti dell'uomo e dalla politica del IPA sulla non-discriminazione.

### **2 Disposizioni finanziarie**

Tutti gli onorari e gli altri accordi finanziarie devono essere completamente conosciuti e concordati con il paziente prima dell' inizio analisi o, in caso di aggiustamenti tariffari, prima della loro effettiva attuazione. Nessun altra transazione finanziaria può aver luogo tra gli psicoanalisti ed i loro pazienti.

### **3 integrità professionale e generale**

a) La riservatezza è uno dei fondamenti della pratica psicoanalitica. Uno psicoanalista deve proteggere la riservatezza delle informazioni e dei documenti dei pazienti.

b) Uno psicoanalista non deve agire in alcun modo che possa portare discredito alla professione.

c) Uno psicoanalista non deve essere imprudente o malevolo per non danneggiare la reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi ma non solo, altri psicoanalisti, o volontariamente interferire in valutazioni peer review senza circostanze impellenti e attenuanti.

d) Uno psicoanalista deve (in conformità con gli obblighi di riservatezza professionale) essere onesto con i pazienti e i colleghi, e non deve indurre in errore o impegnarsi in qualsiasi atto di frode, inganno o coercizione.

### **4 Abuso di potere**

a) Uno psicoanalista deve tenere in debita considerazione durante un'analisi e dopo che si è conclusa, lo squilibrio di potere che potrebbe esistere tra analista e analizzando e non deve agire in alcun modo che sia in contrasto con l'autonomia del paziente o ex paziente .

b) Il trattamento psicoanalitico di un paziente con uno psicoanalista è volontario e il paziente può interrompere il trattamento o cercare altri trattamenti o consigli in qualsiasi momento.

c) La conclusione di un'analisi o di un altro trattamento di solito dovrebbe essere di comune accordo. Se uno psicoanalista decide di interrompere un trattamento, deve dare attenzione alle esigenze di trattamento del paziente e alle ragionevoli richieste di informazioni sulle possibili fonti alternative di trattamento.

d) Uno psicoanalista non deve utilizzare la sua posizione professionale o istituzionale per forzare pazienti, supervisionati o colleghi. Nemmeno informazioni riservate debbono essere utilizzate per questo scopo.

e) Uno/a psicoanalista non deve sollecitare né avere rapporti sessuali con un paziente o un candidato in trattamento o in supervisione con lui/lei.

### **5 Mantenimento di standard, indebolimento professionale e malattia**

- a) Uno psicoanalista deve essere impegnato a una Formazione Professionale Continua e deve mantenere adeguati livelli di contatto professionale con i colleghi. Questo per garantire che siano mantenuti un adeguato standard di pratica professionale e di conoscenza attuale di rilevanti sviluppi professionali e scientifici.
- b) Se l'analisi di training di uno psicoanalista è stata danneggiata (e quindi non completata in modo soddisfacente) o se vi sono stati maltrattamenti durante l'analisi e senza presunzione di colpa da parte della vittima, sarà di norma richiesta una nuova analisi per lo psicoanalista.
- c) Uno psicoanalista ha il dovere di informare l'organo competente di un'Organizzazione Costituente (o l'IPA stessa, nel caso di un Membro Diretto) se ha conoscenza evidente che un altro psicoanalista si comporta in un modo che viola il Codice Etico.
- d) Un psicoanalista ha il dovere di chiedere il parere di un collega più anziano in caso di dubbio circa la sua capacità di praticare la professione e il dovere di informare e assistere un collega se la capacità del collega di assolvere ai suoi obblighi professionali appare compromessa. In caso di notevoli preoccupazioni circa la capacità di un collega psicoanalista che il collega non è disposto ad affrontare, uno psicoanalista deve informare l'organo competente di un'Organizzazione Costituente (o l'IPA, in caso di un Membro Diretto).
- e) Uno psicoanalista deve, nel rispetto della riservatezza del paziente, prevedere che ogni paziente sia informato (comprese le opzioni per continuare il trattamento) in caso di morte o indisponibilità dello psicoanalista .

## PARTE IV: ATTUAZIONE

### A PROCEDURE PER L'IPA E PER LE ORGANIZZAZIONI COSTITUENTI

**A1 Presentazione di una Interrogazione o di una Denuncia:** una denuncia o una Interrogazione, diretti all'IPA o ad una sua Organizzazione Costituente, devono essere:

- a) per iscritto,
- b) in Inglese se rivolti all'IPA, e nella lingua stabilita dall'Organizzazione Costituente, se rivolti ad essa,
- c) firmati dalla persona/e promuovente/i,
- d) recapitati per posta o tramite corriere (con ricevuta di ritorno) alla sede dell'IPA o all'ufficio centrale dell'Organizzazione Costituente in una busta con scritto chiaramente "Attenzione: Principi Etici", o come copia elettronica (tipo PDF) del denuncia firmato, inviato al Direttore Esecutivo, a condizione che l'IPA disponga di un sistema elettronico compatibile con la lettura del documento.

Inoltre:

- e) ne deve essere data notifica (insieme con una copia del Denuncia) ad ogni "soggetto". Un "soggetto" può essere o il singolo psicoanalista o l'Organizzazione Costituente dell'IPA che si presuma abbia tenuto un comportamento non etico, e
- f) qualora fosse richiesto, deve essere confermata per iscritto tale notifica all'IPA o all'Organizzazione Costituente, includendo il nome e l'indirizzo di ogni soggetto, e la data della notifica in cui era stato recapitato il Denuncia.

**A2 Azioni del Comitato Etico:** il Comitato Etico riceve, revisiona e, se propone una qualche azione, o la porta in discussione all'interno delle proprie autorità delegate, o invia suggerimenti su Interrogazioni o Denunce etiche all'Esecutivo dell'Organizzazione Costituente (o, nel caso del Comitato Etico dell'IPA, al Comitato Esecutivo dell'IPA).

**A3 Conflitto di Interessi:** qualunque funzionario o membro del comitato con un reale conflitto di interessi - familiare, professionale o economico - in relazione ad una Interrogazione o a una Denuncia etici, deve prontamente rendere noto tale conflitto scrivendo alla Presidente del Comitato Etico e non parteciperà alla revisione o all'azione in oggetto.

**A4 Cooperazione dell'Organizzazione Costituente:** ogni Organizzazione Costituente dell'IPA deve collaborare con tutte le richieste dell'IPA, compresa quella di fornire prontamente tutte le informazioni e i documenti rilevanti.

**A5 Notifiche dell'Organizzazione Costituente** : se, per motivi etici, una Organizzazione Costituente espelle, esonera o sospende per più di un anno uno dei Membri, o se un Membro si dimette mentre è in corso nei suoi confronti una denuncia o una Interrogazione etici, l'Organizzazione Costituente deve entro 30 giorni scrivere al Presidente del Comitato Etico dell'IPA e al Direttore Esecutivo dell'IPA indicando il nome del Membro, la natura dell'infrazione del Codice Etico e l'azione intrapresa. Queste informazioni, compreso il nome del Membro, devono essere comunicate alle Organizzazioni Costituenti dell'IPA e a tutti i Membri attraverso la Newsletter dell'IPA o con altri mezzi adeguati allo scopo.

**A6 Riservatezza:** tutte le Denunce in cui si dichiara la presenza di un'infrazione del Codice Etico devono essere trattate in regime di riservatezza. Deve essere mantenuta la riservatezza da parte dei membri del Comitato Etico e da parte di altri comitati o board ai quali, nel corso dell'espletamento dei loro compiti, si richiama di venire a conoscenza di informazioni riservate; questo obbligo di mantenere la riservatezza si estende anche oltre la scadenza della loro permanenza in carica.

**A7 Limiti di tempo:** ogni comunicazione, notifica, risposta o azione che vengano disciplinate da queste Procedure devono essere date o prese con ragionevole celerità, compatibilmente con le circostanze. Un comitato autorizzato dell'IPA o dell'Organizzazione Costituente oppure un funzionario deve, se necessario, specificare i termini temporali alla luce dei fatti o delle circostanze della specifica interrogazione o denuncia.

Al di là di circostanze eccezionali, l'intero procedimento che riguarda il denuncia deve essere portato a termine entro un anno dalla ricezione del denuncia formale stesso.

Al di là di circostanze eccezionali, ogni ricorso deve essere presentato con un preavviso di sei mesi dall'esito del denuncia iniziale; infine, ogni ricorso deve essere portato a termine entro un anno dalla ricezione dell'atto formale di Notifica del Ricorso.

**A8 Ritiro di una Denuncia:** una volta che una Denuncia è stata formalmente presentata ad un Comitato Etico (sia di un'Organizzazione Costituente sia dell'IPA), il denunciante non può più ritirarla senza l'espresso consenso di quel Comitato Etico. Se il denunciante non è disponibile a collaborare, il comitato può, a propria discrezione, continuare ad esaminare la denuncia.

**A9 Dimissioni di un Membro:** una volta che una Denuncia è stata formalmente presentata ad un Comitato Etico (sia di un'Organizzazione Costituente sia dell'IPA), se il soggetto della denuncia nega o ritira la propria disponibilità a collaborare, rassegna le proprie dimissioni o muore, il Comitato Etico (o un altro ente appropriato) può a propria discrezione continuare ad esaminare la denuncia o il ricorso.

## **B PROCEDURE DELL'IPA PER LA GESTIONE DI INTERROGAZIONI E DENUNCE INERENTI L'ETICA**

**B1 Conferma di avvenuta ricezione dell'IPA.** Appena ricevuto una Interrogazione o Denuncia (vedi Parte I: paragrafo 8, qui sopra; e Parte IV: paragrafo A1, qui sopra), lo staff dell'IPA confermerà il ricevimento e trasmetterà copia della Denuncia o Interrogazione alla Presidenza del Comitato Etico dell'IPA (l'originale sarà conservata al sicuro presso la sede dell'IPA).

**B2 Esame iniziale del Comitato Etico.** Il Presidente del Comitato Etico dovrà inviare una copia dell'interrogazione o della denuncia ai membri del comitato, discutere dello stato della questione e dell'importanza della stessa e congiuntamente intraprendere una delle azioni discrezionali elencate nel paragrafo che segue (è sufficiente la decisione della "maggioranza semplice" del comitato, e la mancata partecipazione di una minoranza di membri del comitato alla revisione, per qualsiasi ragione essa avvenga - inclusa la mancata ricezione delle comunicazioni - non invalida le decisioni). In casi urgenti, il Presidente può dare corso all'esame dell'interrogazione o della denuncia insieme con i Co-Presidenti.

**B3 Azioni del Comitato Etico.** Il Comitato Etico, dopo un'iniziale valutazione della Denuncia o Interrogazione di tipo etico, può:

a) informare il titolare dell'Interrogazione o della Denuncia che esso non incontra i criteri di valutazione dell'IPA;

b) riferire la questione ad una o più Organizzazioni Costituenti dell'IPA qualora non fossero state ancora interpellate, qualora le(a) Organizzazioni(e) Costituenti(e) non avessero preso in considerazione adeguatamente la questione e/o la comunicazione all'IPA non avesse esposto adeguatamente il problema o i fatti;

c) intraprendere ulteriori indagini conoscitive (vedi procedure al paragrafo B5, sotto), esaminare e/o fare ricerche sui vari passaggi nell'ambito del Comitato Etico dell'IPA e notificarli al titolare e al Presidente dell'IPA. A quest'ultimo perverranno soltanto i nomi del denunciante e dello psicoanalista (a meno che il Comitato Etico non decida che sui dati personali o sensibili si debba garantire uno pseudonimo), nonché i nomi delle(a) Organizzazioni(e) Costituenti(e) di competenza, se ve ne fossero, o a loro discrezione solo il paese o la regione della denuncia;

d) intraprendere una valutazione completa; e

e) o intraprendere tale azione a livello delle proprie autorità delegate o presentare una segnalazione al Comitato Esecutivo (vedi paragrafo B6, sotto).

**B4 Consulenza legale.** Il Consiglio dell'IPA può essere informato o consultato se il Comitato Etico, il Presidente o il Comitato Esecutivo ritengono sia desiderabile o necessaria una consulenza legale.

**B5 Procedure di indagine.** Di seguito sono elencati i criteri generali che sovrintendono

alle indagini del Comitato Etico (o del suo comitato di valutazione):

- a) A ciascun soggetto deve essere notificata qualsiasi Denuncia nei suoi confronti e fornita una ragionevole opportunità di rispondere.
- b) Ogni testimonianza o informazione identificativa del soggetto e del denunciante devono essere tenute riservate.
- c) Il Comitato Etico può incaricare un Site Visit Team che agisca per conto dello stesso conducendo un'indagine formale e che, dopo aver raccolto i dati sul caso e quindi averlo sottoposto per intero al soggetto in attesa di risposte, presenti al Comitato Etico un resoconto formale evidenziando le proprie scoperte, in maniera che il Comitato Etico possa infine pronunciarsi.
- d) Se giustificato da circostanze eccezionali, il Comitato Etico o il suo comitato di revisione, a propria discrezione, può tenere un'audizione (udienza) informativa o accusatoria e, in tal caso, può ammettere una rappresentanza legale basata sui criteri discrezionali elencati sopra.
- e) Devono essere raccolti fatti rilevanti il più velocemente possibile anche in termini di rapporto costo-beneficio, entro i limiti di budget autorizzati.
- f) Questioni o fatti specifici possono essere delegati ad uno o più inquirenti o sottocomitati.

**B6 Azioni dell'IPA.** Il Comitato Etico o il suo comitato di revisione può suggerire al Comitato Esecutivo una tra le seguenti azioni:

a) **Denuncia contro un Membro dell'IPA:**

(i) **Assoluzione.** Il Membro non è risultato colpevole perché le prove disponibili non hanno dimostrato nella sostanza condotta non etica.

ii) **Rigetto del Denuncia senza Pregiudizio.** Questa disposizione consente successivi procedimenti per la stessa accusa – per esempio, quando non è possibile giungere ad una delibera per il caso in corso a causa dell'insufficienza di prove attendibili o per vizio procedurale.

(iii) **Rigetto del Denuncia con Pregiudizio con o senza ammonizione o censura.**

Il Denuncia viene respinto senza che si sia potuto stabilire se vi sia stata o meno condotta non etica e sono esclusi ulteriori procedimenti per la stessa accusa. Se del caso, questo rigetto può essere accompagnato sia da una lettera di ammonizione, in cui vengano espresse le preoccupazioni dell'IPA in ambito etico in merito alla condotta presunta ed in cui venga suggerito di intraprendere un ulteriore percorso educativo, di consulenza o supervisione, o altre soluzioni correttive; oppure una lettera di censura, che possa richiedere specifiche azioni riparative.

(iv) **Sospensione dall'Associazione.** Questa sospensione deve avere luogo per un periodo definito, e non deve superare i tre anni dalla data della sospensione.

(v) **Esclusione dagli Elenchi.** Per cinque anni dalla data dell'esclusione non sarà

possibile formulare una nuova domanda di iscrizione a Membro dell'IPA.

(vi) **Espulsione permanente.**

(vii) **Sbarramento alla riammissione.** Nel momento in cui un Membro dia le dimissioni prima del completamento del procedimento a suo carico per denunce o in appello, il Membro può vedere impedita la propria riammissione all'IPA per un periodo di tempo specifico o definitivamente.

## **b) Inchiesta**

(i) **Opinione consultiva:** applica uno o più dei Principi dell'IPA ai fatti dichiarati, reali o ipotetici.

(ii) **Delucidazione dei Principi:** spiega e/o documenta le ragioni o le ramificazioni di uno o più Principi dell'IPA.

(iii) **Emendamenti dei Principi o delle Procedure:** gli emendamenti devono essere adottati dal Board dell'IPA.

## **B7 Ricorsi in appello**

Eccettuato il caso di un ricorso in appello da parte di un Membro Diretto in opposizione al riscontro di una violazione etica (vedi paragrafo C2, sotto) qualsiasi ricorso in appello contro azioni compiute o non compiute da una Commissione Etica deve essere indirizzato al Consiglio, che a propria discrezione può confermare o respingere il ricorso per vizio di merito (richiede un voto dei due terzi), o intraprendere altre azioni appropriate. Qualsiasi ricorso in appello deve essere formalmente notificato al Direttore Esecutivo dell'IPA entro sei mesi dalla data in cui era stata inviata alle parti la notifica della decisione di prima istanza.

## **B8 Pubblicazione**

L'IPA deve informare le proprie Organizzazioni Costituenti e Membri (per Newsletter o tramite analoghi mezzi di pubblicazione) in merito ad ogni azione ufficiale posta in essere per motivi etici, incluso il testo di qualsivoglia azione intrapresa dopo un'Inchiesta e di ogni sospensione, esclusione o espulsione di un Membro (con l'identificazione dei Principi Etici violati), a meno che il Comitato Esecutivo o il Consiglio, a propria discrezione, non riscontrino ragioni eccezionali per limitare o bloccare la pubblicazione.

## **B9 Costi**

Se il Comitato Esecutivo ritiene che il reclamante, Membro o Organizzazione Costituente, abbiano agito in malafede nel dar corso, sostenere o perseguire un'azione inerente questioni etiche davanti all'IPA, inclusi il negare o falsificare le informazioni richieste, a tale parte lesiva possono essere addebitati i costi dell'IPA e/o di altre parti.

## C PROCEDURE PER I MEMBRI DIRETTI DELL'IPA

Nel caso di Denunce nei confronti di un Membro Diretto dell'IPA, ai paragrafi da B1 a B9 possono essere applicate le seguenti modifiche e chiarificazioni:

**C1** Il Paragrafo B3(b) non si applica perché il Membro Diretto non è soggetto alla giurisdizione di alcuna Organizzazione Costituente

**C2** Il ricorso in appello consentito dal Paragrafo B7 può, a discrezione dell'IPA, essere sottoposto a revisione da parte di un Funzionario per i Ricorsi in Appello Etici o di un organo nominato dal Consiglio dell'IPA o dal suo Comitato Esecutivo, che può essere autorizzato a confermare o respingere il ricorso (per intero o per una sua parte) sulla base di riscontri scritti:

a) di una chiara violazione o non violazione dei Principi dell'IPA, o

b) della mancata disponibilità del denunciante o di un Membro Diretto a collaborare con ragionevole celerità o accuratezza con il lavoro dell'IPA volto a raccogliere fatti e/o a condurre un'inchiesta o una revisione in appello, e

c) che l'azione, sanzione o mancata azione del ricorso in appello era ed è (o non era e non è) giusta e ragionevole per le circostanze (e può variare l'azione, sanzione o mancata azione secondo quello che sia ritenuto proporzionale e giusto). Il Funzionario per i Ricorsi o l'organo competente deve comunicare prontamente le proprie conclusioni e proposte per iscritto al Comitato Esecutivo;

**C3** In linea con il Paragrafo B9, il Comitato Etico può consigliare al Comitato Esecutivo la ripartizione di una parte o di tutte le spese sostenute dalle parti nel ricorso in appello nei confronti delle altre parti coinvolte nel procedimento stesso.

**C4** Nel caso in cui un Membro Diretto sia stato ritenuto colpevole di violazione del Codice Etico, alla fine del periodo consentito per fissare il ricorso in appello, il Comitato Etico dell'IPA ha la facoltà di informare gli altri Membri dello Study Group o un'eventuale altra struttura istituzionale di quel Membro (o dell'ex Membro), nonché ogni altra istituzione professionale o autorità pertinente, in merito al nome di quel Membro (o ex Membro) ed in merito ad ogni altra azione unitamente intrapresa, se necessaria, e ad ogni altro contatto o informazione pertinente.

*Questa nuova edizione del Codice Etico è stata adottata dal Board of Representatives dell'IPA in occasione del loro incontro a New York nel gennaio 2015, ed entra in vigore il 1 marzo 2015 (presunte violazioni del Codice Etico antecedenti a questa data saranno valutate in rapporto all'edizione precedente del Codice Etico, benché questi casi possano essere gestiti in base alle Procedure di Attuazione definite nella Parte IV di questa nuova edizione del Codice Etico).*

(traduzione di MariaGrazia Oldoini e Loris Zanin)